

CCXIV SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MERCOLEDI' 22 GENNAIO 1964**Presidenza del Vicepresidente SOTGIU GIROLAMO****INDICE****Interpellanza (Svolgimento):**

COIS	4782
CONTU ANSELMO, Assessore all'igiene e sanità	4785
RAGGIO	4787

Legge regionale 5 luglio 1963: «Costituzione di un fondo per favorire gli studi dei problemi economici e sociali della Sardegna da parte dei sindacati dei lavoratori», rinviata dal Governo centrale. (Non riapprovazione):

(Votazione segreta)	4802
(Risultato della votazione)	4802

Proposta di legge: «Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche». (30) (Continuazione della discussione e approvazione):

TORRENTE	4790-4793
DETTORI	4791-4796
DEL RIO, Assessore all'agricoltura e foreste	4793-4795-4798
PREVOSTO	4794-4799
ZACCAGNINI	4795-4798
PAZZAGLIA	4799
(Votazione segreta)	4801
(Risultato della votazione)	4801

Proposta di legge: «Disposizioni integrative della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, concernente contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno». (25) (Approvazione):

(Votazione segreta)	4802
(Risultato della votazione)	4802

Sull'ordine del giorno:

PREVOSTO	4802
PRESIDENTE	4803
ABIS, Assessore al lavoro e pubblica istruzione	4803

La seduta è aperta alle ore 11 e 05.

GHIRRA, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza Cois-Raggio all'Assessore all'igiene e sanità e all'Assessore agli enti locali. Se ne dia lettura.

GHIRRA, Segretario ff.:

«per conoscere quali iniziative siano state adottate, in quale data e con quale esito, per accertare le effettive responsabilità della Società "Salus", sedente in Quartu S. Elena, additata ripetutamente dalla Stampa locale alla riprovazione dell'opinione pubblica ed all'attenzione delle Autorità competenti, quale determinatrice di atti incivili e contrari alla legge a danno di poveri infermi di mente, relegati nello stabile dei Salesiani posto in regione Solanas, giurisdizione di Sinnai. In particolare i sottoscritti chiedono di sapere se l'Assessore agli enti locali abbia considerato legali gli atti con i quali l'Amministrazione provinciale ha ceduto in appalto a privati un esercizio di preminente interesse pubblico, quale quello della cura dei malati di mente, e se l'Assessore alla igiene e sanità abbia, nell'espletare eventuali indagini, riscontrato delle inadempienze della

IV LEGISLATURA

CCXIV SEDUTA

22 GENNAIO 1964

"Salus" di quale tenore ed in quale misura, e quali provvedimenti gli Assessori interpellati hanno adottato o intendano adottare per impedire che esseri umani possano essere trattati in modo da indignare l'opinione pubblica, e per restituire all'Ente pubblico un servizio che è di sua specifica competenza. La presente interpellanza ha carattere d'urgenza». (171)

PRESIDENTE. L'onorevole Cois ha facoltà di illustrare questa interpellanza.

COIS (P.C.I.). Ritengo sia necessario precisare, signor Presidente, onorevoli colleghi, che siamo stati indotti a portare in quest'aula il caso Solanas, non dal desiderio di soddisfare la bramosia dei cacciatori di notizie scandalistiche, ma dalla necessità di richiamare l'attenzione della Giunta regionale e, con una critica seria e fondata, riuscire a sensibilizzarla nella misura che il caso richiede. Del caso Solanas si è occupata la stampa isolana, ne hanno parlato diversi giornali nazionali ed anche di altre nazionalità, se ne è discusso a lungo nel Consiglio provinciale di Cagliari, e se ne sono occupati i Tribunali di Sassari e di Cagliari. La più alta autorità esistente nella Regione, che ha il diritto ed il dovere di controllare gli atti degli Enti locali e che ha soprattutto il dovere di tutelare, nel quadro delle leggi dello Stato, la salute pubblica, non si è ancora pronunciata.

Il 10 maggio dell'anno scorso abbiamo presentato l'interpellanza urgente, perchè le accuse che la stampa formulava contro la società Salus toccavano, in un certo modo, anche l'Amministrazione regionale, ed era quindi giusto chiedere a questa che ruolo aveva assunto nella complessa vicenda. Noi, dunque, chiediamo all'Assessore all'igiene e sanità ed all'Assessore agli enti locali se abbiano preso qualche iniziativa per accertare eventuali responsabilità della Salus, che dalla stampa nostrana veniva additata al disprezzo dell'opinione pubblica per aver compiuto atti incivili e disumani su infelici, bisognevoli di cure e non di maltrattamento. In particolare, domandiamo se le deliberazioni dell'Amministrazione provinciale di Cagliari vengono o no considerate regolari dall'Assessore agli enti locali; ed all'Assessore

all'igiene e sanità domandiamo se ha esperito delle indagini, se sono state accertate delle irregolarità, se sono stati adottati dei provvedimenti e quali.

Oggi noi attendiamo dalla Giunta la risposta, che è stata chiesta — tengo a sottolinearlo — con urgenza, otto mesi or sono, e ci auguriamo che essa sia responsabile, chiara ed esauriente e che serva non tanto a soddisfare noi, che abbiamo presentato l'interpellanza, quanto a tranquillizzare l'opinione pubblica e, prima ancora, i familiari dei malati deportati nel cosiddetto manicomio di Solanas, di cui è proprietario il dottor Gaetano Berretta, ex segretario provinciale della Democrazia Cristiana ed attuale deputato al Parlamento.

Dico deportati, perchè la loro destinazione non era Solanas, bensì Cagliari, dove c'è lo Ospedale psichiatrico provinciale, costruito intorno al 1910-'12, quando la capitale dell'Isola contava poco più che 50 mila abitanti. Allorchè nel 1952 venne eletto il primo Consiglio provinciale, dopo la caduta del fascismo, uno dei primi problemi sui quali l'opposizione del gruppo di rinascita richiamò l'attenzione della Giunta provinciale fu quello degli ammalati di mente, costretti a vivere in condizioni indecorose. Proponemmo la costruzione di alcuni nuovi padiglioni e la Giunta, allora presieduta prima dall'avvocato Palmas e successivamente dal dottor Sanna ed in seguito dal professor Giuseppe Meloni, riconobbe giusta la nostra richiesta ed assicurò di risolvere il problema costruendo due ambienti capaci di accogliere tutti gli ammalati cronici. Anno per anno, dal 1952 al 1960, si rinnovarono le critiche da una parte e le solite promesse dall'altra; però la Giunta provinciale non volle affrontare il problema nella sua interezza e guadagnò tempo ampliando alcuni dei vecchi padiglioni. Particolare da non trascurare è che gli uomini i quali hanno guidato le sorti della Provincia di Cagliari, dal 1952 in poi sono stati sempre democratici cristiani, e che fra essi ha sempre avuto un ruolo importante il dottor Gaetano Berretta, nominato in un primo tempo Assessore supplente al manicomio ed in un secondo tempo Assessore effettivo all'igiene e sanità; quindi, sempre in contatto con il manicomio.

In tutto quel periodo l'operato della Giunta provinciale fu aspramente criticato sia nel Consiglio che fuori, e qualche consigliere di sinistra giunse persino ad affermare che al manicomio le cose non erano regolari neppure amministrativamente. Venne richiesta la nomina di una Commissione di inchiesta, in base alle accuse formulate da quel consigliere, ma la maggioranza si oppose. Un'ispezione promossa improvvisamente da un consigliere del Gruppo comunista, però, accertò la fondatezza delle accuse formulate dalla opposizione. La questione venne definita nel Tribunale di Cagliari, dove si riconobbe che l'Amministrazione provinciale ordinava e pagava olio di oliva di prima qualità mentre nel manicomio di Cagliari si cucinava il vitto degli ammalati e del personale di servizio con olio di semi di pessima qualità. Si doveva supporre che all'Amministrazione provinciale fossero state truffate decine di milioni; però in tribunale risultò unico colpevole un carrettiere, e la ditta fornitrice dell'olio dovette solamente rimborsare le 550 mila lire percepite in più con l'ultima vendita. Furono, infatti, sentiti diversi testimoni e per ultimo questo carrettiere, il quale asserì di aver ricevuto, dalla ditta dalla quale dipendeva, l'ordine di caricare olio di oliva di prima qualità e di aver lui sbagliato caricando olio di semi di pessima qualità. D'altro canto, benchè i consiglieri provinciali del Gruppo comunista fin dal 1952 avessero denunciato l'esistenza delle irregolarità, tutto l'olio acquistato in precedenza era ormai consumato e incontrollabile. Nè si seppe che fine avessero potuto fare i quattrini eventualmente sborsati in più dall'Amministrazione provinciale. E il dottor Gaetano Berretta che si era sentito personalmente toccato dalle accuse mosse contro la Giunta provinciale e che aveva querelato il consigliere che aveva portato in Tribunale sia lui che il fornitore dell'olio, poté ritirare tranquillamente la querela.

Nelle elezioni del 1960, benchè egli fosse uscito pulito dal processo, fu bocciato dall'elettorato del collegio in cui era candidato. Ricordo questo, perchè alcuni avrebbero affermato in giro che il dottor Berretta volle ritirarsi dalla vita politica. No: il dottor Berretta fu accantonato dall'elettorato, e non venne rieletto ben-

chè avesse combattuto per riuscire. Ma, poichè la Democrazia Cristiana conosceva bene le sue doti, specie quella di trascinatore di folli, acquisita in 8 anni di studi profondi fra i poveri ammalati del manicomio, non volle privarsi della sua opera disinteressata ed umana, e così, il 25 febbraio del 1961, dopo avere raggiunto gli opportuni accordi con gli amministratori della Provincia e con i dirigenti del partito, il dottor Berretta poté costituire, con atto del notaio onorevole Felicetto Contu, la società Salus, con sede a Quartu Sant'Elena, con un capitale di 200 mila lire — 196 mila del dottor Berretta e 4.000 del cognato Salvatore Portas — per la gestione di case di cura, centri per ricovero e di riposo per ammalati cronici. Tre giorni dopo — tre giorni dopo, dico — precisamente il 28 febbraio, la società Salus inoltrò la domanda alla Provincia per ottenere in appalto la cura di 330 ammalati di mente.

La Salus non aveva ancora nessuna autorizzazione per gestire cliniche del genere, e, poichè non era stato omologato l'atto costitutivo, ancora non esisteva nemmeno legalmente. Nonostante tutto ciò, l'Amministrazione provinciale accettò la domanda presentata dal dottor Berretta. Diciassette giorni dopo, il 17 marzo, la Giunta provinciale deliberò di dare in appalto alla Salus gli ammalati di mente. Tutto questo senza che ancora la Salus fosse in regola, senza che ancora avesse espresso il parere il medico provinciale, al quale ancora non era stata presentata nessuna domanda. Infatti, la domanda al medico provinciale per poter aprire la clinica fu presentata il 27 di marzo, e cioè dopo che la Giunta provinciale aveva deliberato la concessione degli ammalati. Il 6 aprile, il medico provinciale rilasciò un'autorizzazione provvisoria e lo stesso giorno — lo stesso giorno, badate — il Consiglio provinciale ratificò la deliberazione della Giunta datata 17 marzo.

Appare chiaro che il Consiglio provinciale fu convocato per la ratifica della delibera di Giunta quando ancora il medico provinciale non aveva concesso l'autorizzazione, nè emesso un parere. Il 5 maggio seguente, il medico provinciale rilasciò l'autorizzazione definitiva e da

questa data i poveri ammalati di mente incominciarono a lasciare l'angusto ospedale psichiatrico di Cagliari e ad affluire alla clinica denominata da tutti l'inferno di Solanas. Quando gli ammalati in buona parte avevano già raggiunto Solanas, precisamente il 27 maggio 1961, venne stipulato il contratto definitivo tra la Salus e la Provincia per l'appalto di 330 ammalati al prezzo di lire 12 milioni al mese.

In tutta questa faccenda, conclusa in poco spazio di tempo, l'Assessore agli enti locali trova tutto regolare? Il Comitato di controllo ha esaminato gli atti con lo stesso zelo con cui esamina gli atti dei Comuni, specialmente quando si tratta di Comuni di colore diverso da quello a cui appartengono i dirigenti del Consiglio provinciale, del Consiglio regionale e del Governo centrale? Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, chi conosce la procedura che viene seguita dagli organi di controllo sugli atti degli Enti locali, e dagli uffici del medico provinciale, non può non rimanere perplesso per il modo con cui è stata definita una pratica tanto complessa e tanto importante come questa di cui stiamo parlando. Oltre tutto, ci interessa sapere quale è stato il comportamento della Salus dopo che è entrata in possesso dei pazzi e naturalmente anche dei quattrini. Il fatto che il dottor Gaetano Berretta, proprietario della clinica, sia stato promosso prima segretario provinciale del partito che guida il Governo centrale, il Governo regionale e l'Amministrazione provinciale, e poi deputato al Parlamento, dimostra che la Democrazia Cristiana è soddisfatta del suo operato e lo riconosce rispondente alle sue vedute programmatiche e alle sue aspirazioni.

Una Commissione di inchiesta nominata dal Consiglio provinciale, però, pare sia di parere diverso. Infatti, ha reso pubblica una relazione da cui risulta che nei locali della Salus manca tutto quanto è necessario perchè possa considerarsi casa di cura per ammalati di mente. In particolare, rileva — io elenco molto brevemente — che il servizio infermieristico viene espletato da personale privo dei requisiti richiesti dalla legge, che le camere sono sovraffollate, che le condizioni igieniche non possono essere... (*interruzioni*).

Caro collega, non occorrono, in questo caso, le camere a gas, perchè se i pazzi morissero presto, i milioni non correrebbero più. Occorre invece mantenerli in vita. Ecco perchè i maligni dicono che quando qualche povero ammalato muore, viene tenuto in frigorifero per alcuni giorni.

Le camere, dice la relazione, sono sovraffollate e le condizioni igieniche sono peggiori di quelle esistenti nell'Ospedale di Cagliari prima che i pazienti venissero trasferiti a Solanas. Diversi letti sono sprovvisti di lenzuola e di coperte ed i materassi di crine sono squarciati. Gli stanzini delle docce sono adibiti a ripostiglio, perchè, evidentemente, secondo i dirigenti della Salus, gli ammalati non hanno bisogno di fare la doccia. Il vitto non corrisponde alla tabella dietetica allegata alla convenzione, nè per quanto riguarda la quantità nè, tanto meno, per quanto riguarda la qualità. La relazione conclude affermando che la Salus ha violato il disposto dell'articolo 4 della convenzione, che prevede che i pazienti siano ricoverati in locali attrezzati secondo le leggi sanitarie, che ha violato i disposti di cui agli articoli 5 e 9 lettera D) in base ai quali si sarebbe dovuto fornire vitto nella quantità e qualità previste dalle tabelle dietetiche.

Onorevoli colleghi, ho voluto citare solo le indicazioni più importanti della relazione, ma mi domando se occorra aggiungere altro...

PRESIDENTE. Onorevole Cois, io la preghe-
rei di concludere.

COIS (P.C.I.). Sto terminando, signor Presidente. Che cos'altro dovrei aggiungere? A me risulta che di recente il Pretore di Roma ha condannato severamente due poveri affamati, che per poter comprare un pezzo di pane cercavano di pescare con una calamita qualche monetina nella Fontana di Trevi. Che cosa meriterebbero allora quelli che succhiano il sangue ai poveri ammalati e portano via i quattrini all'Amministrazione provinciale senza calamita, ma con metodi molto più comodi e più efficaci? Io non posso certamente chiedere che qui venga emessa una condanna, ma vorrei fare appello agli onorevoli Assessori al-

IV LEGISLATURA

CCXIV SEDUTA

22 GENNAIO 1964

l'igiene e sanità e agli enti locali affinché, se ancora non lo abbiano fatto, controllino bene gli atti che si riferiscono all'attività della Salus e prendano i provvedimenti necessari, anche per evitare che certi atti scandalosi possano verificarsi nuovamente nella nostra Regione.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'igiene e sanità ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

CONTU ANSELMO (P.S.d'A.), Assessore all'igiene e sanità. Io risponderò anche per conto dell'Assessore agli enti locali. Temo però che gli onorevoli interpellanti non potranno, questa volta, dichiararsi soddisfatti, se intendono sapere qualche cosa di più di quanto l'onorevole Cois ci ha detto nella sua lunga illustrazione, tanto più che l'onorevole Raggio e l'onorevole Cois sono o sono stati membri del Consiglio provinciale direttamente interessato alla questione. Vorrei far presente che, se essi hanno voluto portare la questione qui davanti al Consiglio regionale perchè anche questa sede ne fosse informata, allora hanno raggiunto lo scopo. Se invece hanno voluto, in sostanza, chiedere che cosa sia stato fatto o sarà fatto da parte dell'Assessorato dell'igiene e sanità, allora io debbo dire subito che noi non possiamo proprio far nulla; e chiarirò la nostra posizione, mentre della posizione dell'Assessorato degli enti locali parlerò poi.

Gli onorevoli interpellanti sanno che la competenza della Regione in questa materia è semplicemente integrativa e non ha, fino a questo momento, avuto modo di esplicarsi pienamente per la mancanza di Norme di attuazione. Sanno anche, e mi preme ricordarlo, che proprio l'Assessore che parla ha già formulato le Norme di attuazione che sono ora all'esame della Commissione paritetica, in attesa di essere tradotte in decreto legge. Solo quando queste Norme saranno operanti, la Regione potrà intervenire (e vi dirò subito che cosa potrà fare); ma finora non ha avuto nessuna possibilità di intervenire perchè noi non possiamo fare inchieste sui manicomi, sugli ospedali pubblici, nè possiamo dare ordini ai medici o ai veterinari provinciali, i quali attraverso tutta la ge-

rarchia amministrativa che comincia dal medico condotto, dipendono direttamente dal Ministero della sanità. Certo, noi abbiamo fatto qualche intervento in campo sanitario — abbiamo cercato di esplicitare una certa politica, di organizzare certi servizi —, ma lo abbiamo fatto, direi, per conto nostro, ignorando ed ignorati dalla parallela organizzazione statale che agisce indipendentemente da noi. Si può dire che i rapporti che noi manteniamo con gli uffici statali sono esclusivamente personali, affidati alla cortesia delle persone che li dirigono, ma non s'inquadrano in nessuna disposizione di legge. Stando alla legislazione vigente, infatti, noi non solo non possiamo pretendere che questi uffici prendano provvedimenti, ma nemmeno che ci diano notizie.

Tale situazione ritengo di dover sottolineare agli onorevoli interpellanti, che chiedevano quali provvedimenti siano stati presi a suo tempo e quali provvedimenti si intendano prendere per l'avvenire. Noi potremmo esplicitare un'azione, diremo indiretta, politica, potremmo cioè rivolgerci al Ministero segnalandogli casi particolari, ma, per quanto riguarda il caso in questione, io penso che ormai, con tutto il chiasso che si è fatto nei giornali, nei tribunali e nel Consiglio provinciale, il Ministero sia a conoscenza di tutto.

Dopo questi chiarimenti, che vi prego di tenere presenti, perchè la nostra posizione giuridica è uguale di fronte a tutti i problemi del settore sanitario, non escluso il problema mutualistico, quello previdenziale, quello del personale degli ospedali pubblici, veniamo ai fatti che l'onorevole Cois ha dimostrato di conoscere già completamente.

La deliberazione adottata dalla Giunta provinciale, con i poteri di urgenza, concernente la convenzione con la Società Salus è stata sottoposta all'esame del Comitato di controllo di Cagliari, competente per territorio. La deliberazione era corredata del parere favorevole di una Commissione consiliare comprendente anche un rappresentante della minoranza di sinistra. Infatti, sulla convenzione, lasciando da parte le altre questioni, le autorità provinciali erano tutte d'accordo, maggioranza e minoranza, e il Comitato di controllo si limitò a pren-

dere atto di questa deliberazione che, in linea di fatto, non poteva modificare e che, in linea di diritto, era perfettamente legittima...

COIS (P.C.I.). In che data, questo?

CONTU ANSELMO (P.S.d'A.), *Assessore all'igiene e sanità*. Il Comitato ha preso atto della deliberazione nella seduta del 14 aprile 1961. Il Consiglio provinciale ha poi ratificato la deliberazione urgente della Giunta senza nessun voto contrario e con l'astensione del Gruppo comunista. Astensione, intendiamoci, non voto contrario, motivata non già dalle ragioni di principio richiamate dagli onorevoli interpellanti, ma dal mancato accoglimento di una richiesta di rinvio della discussione ai fini di un più approfondito esame della convenzione. Ripeto che sulla convenzione erano tutti d'accordo, compresi i comunisti, i quali chiesero soltanto di poterla esaminare meglio e, perciò, si astenne- ro dal votarla.

Giova chiarire che, allo stato attuale della legislazione, l'interesse pubblico connesso alla cura ed alla vigilanza degli ammalati di mente, viene tutelato da una serie di apposite norme con relativo regolamento disciplinante l'attività dei manicomi, alle quali debbono uniformarsi tanto gli istituti pubblici che quelli privati. Non sussiste riserva alcuna in materia, a favore delle Amministrazioni provinciali, sulle quali grava esclusivamente l'obbligo di provvedere alle spese per il mantenimento degli alienati poveri. Osservo inoltre che la disciplina del rapporto veniva prevista in una convenzione estesa e particolareggiata, nel pieno rispetto della vigente legislazione, e che nessun rilievo poteva essere sollevato dal Comitato di controllo in ordine alla legittimità del procedimento e degli atti di cui si tratta.

Per quanto attiene all'opportunità dell'operazione, giova far presente che, secondo quanto affermato negli atti inviati dall'Amministrazione provinciale ed in dichiarazioni scritte rilasciate dal professor Uccheddu, direttore dell'Ospedale psichiatrico, nello stabilimento di Solanas — questo anche in base ai precisi termini della convenzione — sono stati e sono ricoverati ammalati che secondo i criteri della

legge in materia non sarebbero più spedalizzabili nei nosocomi. Si tratta di persone che, per età o perchè in condizioni di cronicità patologica stabilizzata, non hanno più bisogno di cure specialistiche. Pertanto, esse, a rigore, dovrebbero essere restituite alle famiglie, ovvero, a spese dei Comuni o di altri enti assistenziali, dovrebbero essere ricoverate in ospizi o mendicomi. Insomma, non si tratta più di malati, e direi che non è neanche più nella competenza futura di questo Assessorato parlare di loro.

Lo stabilimento di Solanas appariva quindi non un manicomio, ma un cronicaio destinato ad ospitare soggetti abbinogevoli di assistenza generica più che di cure sanitarie. D'altro canto, noi sappiamo che la Provincia, in certo modo, ha fatto il suo controllo, perchè, a un certo punto, ha nominato la Commissione di controllo. Quindi sono stati effettuati controlli dal medico provinciale e da questa Commissione. Vediamo prima qual è stata l'attività del medico provinciale. Il sopralluogo dell'Ufficio medico provinciale, con esito favorevole, circa la idoneità dello stabilimento di Solanas a funzionare come luogo di ricovero per 350 mentecatti non pericolosi a se e agli altri, determinò il rilascio dell'autorizzazione dell'apertura e all'esercizio della casa di cura. Dunque, c'è stato il giudizio favorevole del medico provinciale. Il trasferimento di 300 mentecatti cronici dall'Ospedale psichiatrico provinciale di Cagliari alla casa di Solanas si rese necessario, in quanto lo incremento demografico di Cagliari e di Nuoro (che non dispone di alcun ospedale) e l'aumento delle malattie mentali, avevano creato un sovrappollamento gravissimo, per cui moltissimi infermi avevano una sistemazione del tutto inadonea nel manicomio. Un sopralluogo effettuato dall'Ufficio medico provinciale in data 9 maggio 1961, in seguito alle accuse comparse sulla stampa, dette un risultato del tutto favorevole per quanto atteneva alle condizioni dei ricoverati, alle varie corsie ed al materiale letterecio e di arredamento, al trattamento alimentare, al vestiario, all'assistenza in genere. Furono invece riscontrati degli inconvenienti, quali le tinteggiature, la mancanza di linea telefonica, per i quali la direzione provvide tempestivamente, salvo l'allaccio telefonico, la cui pra-

tica trovasi tuttora presso il competente organo.

Vediamo ora qual è stata l'attività di controllo dell'Amministrazione provinciale. Risulterebbe dagli accertamenti eseguiti direttamente nel posto dalla Commissione consiliare per il bilancio 1963, alla presenza del direttore dello ospedale psichiatrico professor Uccheddu, che: è stato violato il disposto dell'articolo 4 della convenzione, che prevede che i pazienti siano ricoverati in locali attrezzati secondo le leggi sanitarie; sono stati violati i disposti di cui agli articoli 5 e 9 lettera D) della convenzione, in base ai quali la Salus avrebbe dovuto fornire il vitto nella quantità e qualità previste dalla tabella dietetica; è stato violato il disposto dell'articolo 9 lettera A) della convenzione, in forza della quale i locali dovrebbero essere sempre mantenuti in perfetta efficienza igienica, debitamente aereati, forniti di servizi adeguati al numero delle persone ospitate; è stato violato altresì il disposto di cui all'articolo 9 lettera c) della convenzione, in base alla quale la Salus avrebbe dovuto usare biancheria da letto di ottima qualità e sempre pulita.

A parere della Commissione, inoltre, non appaiono soddisfatti neppure gli obblighi che alla Salus provengono dalla legge per la gestione di una casa di cura per mentecatti tranquilli e cronici mentali stabilizzati. Con riferimento a tali norme, infatti, la Commissione rileva che la Salus non dispone di personale nè di locali idonei alla temporanea custodia di quei malati che cessassero improvvisamente di essere tranquilli. Situazione, questa, vieppiù aggravata dalla mancanza di collegamento telefonico con lo ospedale psichiatrico o con qualunque altro centro abitato, il più prossimo dei quali dista trenta chilometri.

Come si può desumere dalle opposte dichiarazioni dei due uffici interessati, cioè Provincia e medico provinciale, l'Assessore alla sanità, esclusa la possibilità che egli possa emettere un giudizio conclusivo, poichè non dispone dei necessari strumenti di competenza, può tuttavia esprimere liberamente il suo giudizio politico, constatando che nel settore sanitario in questione (come del resto in altri settori), prevale l'assenza di un indirizzo unico, di una responsabilità effettiva e diretta, di una univoci-

tà di criteri. Una situazione simile riconferma ancora una volta l'indispensabilità e l'urgenza di un chiarimento completo del problema delle responsabilità sanitarie in genere e, per quanto attiene a noi, del problema dei rapporti tra Stato e Regione nel campo dell'igiene e della sanità. Già la Corte Costituzionale, con la nota sentenza del 1956, che ha annullato l'articolo 19 delle Norme di attuazione, ha espresso inequivocabilmente il suo giudizio a favore del diritto dell'Amministrazione regionale ad una propria competenza in materia sanitaria, con propri uffici, con propria responsabilità.

L'Assessorato ha già fatto note le proprie deduzioni in merito alla Presidenza della Giunta, affinché le trasmetta alla Commissione paritetica. Se le norme proposte saranno accolte, la Amministrazione regionale nel futuro potrà nel settore sanitario assumere un atteggiamento ed effettuare un intervento responsabile. Nelle condizioni di oggi invece non può che limitarsi ad un giudizio d'ordine generale negativo, senza tuttavia poter entrare nel merito, anche perchè la questione, al momento attuale, è oggetto di esame dinanzi alla magistratura, sia in sede penale che civile. Infatti, ancora sono in corso dei processi in quanto che alcuni membri della commissione consiliare nominata per indagare sulla gestione Solanas sono stati querelati dal dottor Berretta; inoltre, l'Amministrazione provinciale, anche questa volta con deliberazione unanime, ha deciso la revoca della concessione ed ha incaricato un collegio di avvocati di presentare all'autorità giudiziaria — credo che a quest'ora sia stata già presentata — un'idonea istanza per la revoca stessa. Sicchè, in conclusione, tutto quello che era possibile si può dire che sia stato fatto. La Provincia ritiene che la gestione Solanas non vada bene, e che debba essere revocata la concessione. Vedremo se la Magistratura riterrà fondate le ragioni addotte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Raggio per dichiarare se è soddisfatto.

RAGGIO (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Assessore ha fatto bene a prevedere che saremmo stati insoddisfat-

ti della sua risposta. Così è, infatti, e non tanto perchè noi pensavamo di poter ottenere nuovi elementi sulla complessa vicenda, che è stata sviscerata anche grazie all'impegno, al coraggio, per certi aspetti, di molti consiglieri provinciali, compresi quelli di parte democristiana, che sono finiti anch'essi dinanzi al Tribunale per poter assolvere al loro mandato; noi siamo insoddisfatti perchè l'onorevole Assessore non ci sembra che abbia risposto a sufficienza alla parte della nostra interpellanza che indicava le responsabilità precise della Giunta regionale. Egli non avrebbe voluto esprimere un giudizio esplicito di condanna; anzi, avrebbe tentato di coprire certe responsabilità.

Ora, è vero che la Regione ha competenza integrativa in materia di sanità, e non possiamo che essere d'accordo sulle dichiarazioni che ella, onorevole Assessore, ha fatto per quanto concerne i rapporti tra Stato e Regione in ordine al problema, ma noi abbiamo domandato di sapere quale azione politica la Giunta avesse fatto. E poichè ella ha detto che con l'autorità sanitaria provinciale vi sono rapporti personali di cordialità, avremmo voluto conoscere la azione svolta anche attraverso questi rapporti, per sanare una situazione così grave che si verificava, non lontano da Cagliari, ma a pochi chilometri e sotto gli occhi dell'Amministrazione regionale. Nè si può pensare che la responsabilità della convenzione, dell'appalto dei pazzi, della privatizzazione di un così importante e delicato compito di istituto dell'Amministrazione provinciale, sia da attribuirsi alla commissione tecnica dell'Amministrazione provinciale, la quale aveva compiti ben delimitati e non poteva, evidentemente, invadere il campo di competenza dell'autorità sanitaria, cioè del medico provinciale, e dell'autorità amministrativa di controllo, cioè del Comitato di controllo sugli atti degli Enti locali.

Come l'Assessore ha ricordato, il Gruppo comunista, nel Consiglio provinciale, si astenne dal voto sulla convenzione; però non sulla base di un giudizio positivo. Si astenne per sottolineare, da un lato, l'esigenza dello sfollamento dell'ospedale psichiatrico, e quindi denunciare la responsabilità degli amministratori provinciali per aver consentito che tale situazione si

determinasse; e si astenne perchè aveva richiesto — io non ero allora consigliere provinciale ma mi sono documentato — 24 ore di tempo per poter conoscere il testo della convenzione, e la maggioranza democristiana aveva negato persino questo tempo strettamente necessario!

Tra i problemi che secondo me si pongono e che non hanno ricevuto risposta soddisfacente da parte dell'Assessore vi è questo: c'è una precisa responsabilità dell'autorità sanitaria, che non può essere attribuita alla Commissione tecnica e neppure a illustri studiosi della materia in questione, che erano nella commissione, come il professor Busincu. La responsabilità precisa dell'autorità sanitaria, del medico provinciale nasce dall'aver egli concesso l'autorizzazione alla gestione della casa di cura con una rapidità che per lo meno denota leggerezza nell'assolvimento di funzioni tanto delicate, avallando l'indirizzo della privatizzazione in un settore così rilevante pubblicamente come quello dell'assistenza agli ammalati di mente. Ammalati che, tra l'altro, per le loro particolari condizioni, non possono neppure difendersi o tutelare i propri interessi. Autorizzando la gestione della casa di cura, egli ha violato la legislazione sanitaria vigente.

Onorevole Assessore, il fatto è veramente grave, non perchè la Salus e il dottor Berretta hanno violato la convenzione, ma perchè la convenzione ha violato la legislazione sanitaria. Intanto, si è autorizzato che un edificio progettato per colonia per 200 bambini, ospitasse 350 adulti ammalati di mente. L'edificio non aveva dimensioni tali da assicurare a ciascun ammalato lo spazio necessario previsto dalla legge, non aveva nemmeno celle di isolamento e così via. Ecco una prima grave responsabilità.

Successivamente, l'autorità sanitaria non ha assolto nemmeno ai suoi compiti di vigilanza. Io voglio ricordare all'onorevole Assessore che il medico provinciale ha compiuto, è vero, una ispezione, ma nel mese di maggio del 1963, dopo che della questione tutta l'opinione pubblica era informata e dopo l'azione di denuncia svolta dai Gruppi del Consiglio provinciale di Cagliari. E anche con quella ispezione, io debbo dirlo, l'atteggiamento dell'autorità sanitaria non era quello di fare osservare scrupolosamen-

te la legislazione vigente, ma in certa misura è apparso che essa tendesse a coprire le responsabilità e comunque a riconoscere solo alcune delle violazioni che la Salus aveva messo in atto.

Anche per quanto concerne il Comitato di controllo sugli atti degli Enti locali, e quindi l'Assessorato degli enti locali, la critica che noi facciamo non riguarda tanto quello che è avvenuto dopo, quanto l'atteggiamento assunto quando la convenzione è stata approvata. Infatti, il Comitato ha approvato una convenzione che sottoponeva a privatizzazione un settore di notevole interesse pubblico, e che prevedeva clausole che per niente garantivano gli interessi dell'ente pubblico, ma solo quello della società privata. Convenzione che assicurava alla «Salus» di poter ospitare, diciamo così, per 8 anni 350 ammalati, e comunque, di poter incassare la retta mensile di 12 - 15 milioni, anche se gli ammalati fossero stati di meno. Una tale condizione non compare in nessuna delle convenzioni attualmente esistenti in Italia tra enti pubblici e case di cura private, tant'è che l'Amministrazione provinciale è stata costretta ad adire le vie legali per la rescissione del contratto, ma non ha potuto interrompere il rapporto con la Salus.

Gli ammalati sono ancora alla Salus, perchè la convenzione nega all'Amministrazione provinciale, all'ente pubblico, la possibilità di interrompere il contratto quando si verificasse una situazione dannosa per gli ammalati. Ebbene, l'Amministrazione provinciale può solo adire le vie legali, e con molta difficoltà, tra l'altro. Io non saprei bene adesso, ma ho l'impressione che la convenzione crei difficoltà persino all'azione legale. In ogni caso, si potrebbero togliere gli ammalati alla Salus, ma si dovrebbe pagare la somma stabilita di 12-15 milioni al mese.

Ecco, sono queste le critiche di fondo che noi abbiamo voluto avanzare. La verità è, onorevole Assessore, se ella me lo consente, che in tutta la vicenda emerge un primo aspetto politico rappresentato dalla privatizzazione di un servizio così importante, contro la quale linea credo che tutti quanti possiamo combattere. Un secondo aspetto è questo: una attività così im-

portante e delicata, quale è quella dell'assistenza e della cura agli ammalati di mente, è stata oggetto di scontri, di contrasti, di patteggiamenti politici che hanno investito il partito della Democrazia Cristiana. Tutto questo sembra sia avvenuto tra la indifferenza della Giunta, che, sì, non poteva in materia sanitaria intervenire in modo diretto, però poteva assumere ben precisi atteggiamenti politici e doveva, a nostro parere, intervenire nella fase di approvazione della convenzione.

Pertanto, mentre confermiamo la nostra insoddisfazione, riteniamo che il problema della revoca della convenzione con la Salus ponga ancora l'esigenza di un atteggiamento politico della Giunta. E appare ancora una volta la necessità di affrontare il complesso problema sanitario in Sardegna, con particolare riferimento all'assistenza agli ammalati cronici, con provvedimenti di fondo, organici, che sottolineino il compito specifico dell'ente pubblico.

Continuazione della discussione e approvazione della proposta di legge: «Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche». (30)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione della proposta di legge: «Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche».

Si di lettura dell'articolo 1.

TORRENTE, Segretario:

Art. 1

Ad integrazione delle provvidenze disposte dallo Stato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di agricoltori ed allevatori, ivi compresi gli affittuari, mezzadri, coloni e partecipanti, singoli o associati, colpiti da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche, contributi in conto capitale:

a) nella spesa necessaria per il ripristino della coltivabilità dei terreni e per il ripristino delle piantagioni arboree e arbustive;

b) nelle spese necessarie per la ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, per la riparazione e costruzione di muri di sostegno, strade poderali, canali di scolo, opere di provvista di acqua, di adduzione di energia elettrica, di ripristino degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti di aziende singole od associate;

c) nelle spese necessarie per l'acquisto di semi da impiegarsi nell'annata agraria successiva a quella nella quale si è verificata la calamità;

d) nelle spese necessarie per l'acquisto di scorte, compreso il capitale bestiame;

e) nelle spese necessarie per la ricostruzione dell'efficienza operativa del conduttore dell'azienda.

I contributi di cui alle lettere a) b) e c) saranno concessi nella misura massima dell'80, del 65 e del 50 per cento, a seconda trattisi di piccole, medie o grandi aziende.

I contributi di cui alla lettera d) saranno concessi nella misura massima del 50 per cento.

Il contributo di cui alla lettera e) non potrà superare il 30 per cento delle perdite subite, sempre che tali perdite non siano inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

TORRENTE, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Torrente - Urraci - Prevosto:

«Sostituire il 2.o comma dell'art. 1 con il seguente: "I contributi di cui alle lettere a), b, c) e d) saranno concessi nella misura dell'80 per cento per le aziende coltivatrici dirette e del 50 per cento per le altre aziende"».

Emendamento soppressivo parziale Torrente - Urraci - Prevosto:

«Sopprimere il 3.o comma dell'art. 1».

Emendamento sostitutivo parziale Casu - Felice Contu - Dettori - Ghilardi - Giagu - Sassu - Zaccagnini:

«La lettera d) dell'art. 1 è sostituita dalla

seguente: "Nelle spese necessarie alla ricostituzione delle scorte vive e morte"».

Emendamento sostitutivo parziale Casu - Felice Contu - Dettori - Ghilardi - Giagu - Sassu - Zaccagnini:

«La lettera e) dell'art. 1 è sostituita dalla seguente: «nelle spese necessarie per la ricostituzione dell'efficienza operativa dell'Azienda"».

Emendamento aggiuntivo Casu - Felice Contu - Dettori - Ghilardi - Giagu - Sassu - Zaccagnini:

«Al terz'ultimo comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente: "Il contributo è concesso sempre nella misura dell'80 per cento quando i beneficiari siano coltivatori diretti od allevatori diretti"».

Emendamento sostitutivo parziale Casu - Felice Contu - Dettori - Ghilardi - Giagu - Sassu - Zaccagnini:

«L'ultimo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Il contributo di cui alla lettera e) non potrà superare il 30 per cento. I contributi di cui alle lettere c), d), e) potranno essere concessi solo quando la produzione lorda vendibile abbia subito una perdita non inferiore al 40 per cento"».

PRESIDENTE. L'onorevole Torrente ha facoltà di parlare per illustrare gli emendamenti di cui è firmatario.

TORRENTE (P.C.I.). Signor Presidente, penso che i nostri due emendamenti siano sufficientemente espliciti. Il primo tende a riconfermare il criterio che la legge 588 ha stabilito, discriminando i coltivatori e gli allevatori diretti singoli ed associati dagli altri allevatori ed agricoltori nella concessione dei contributi in conto capitale. Poichè anche la maggioranza presenta una proposta dello stesso genere, penso che su questo emendamento non vi sia contrasto.

Il secondo emendamento propone di sopprimere il comma terzo che limita nella misura massima del 50 per cento i contributi di cui alla lettera d) per le spese per le scorte vive e morte. Mi pare che anche un emendamento

dei colleghi della maggioranza proponga che il contributo sia sempre nella misura dell'80 per cento quando i beneficiari siano coltivatori o allevatori diretti. Quindi penso che, in sostanza, su questi emendamenti vi sia concordanza di opinioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori per illustrare gli emendamenti di cui è firmatario.

DETTORI (D.C.). Alcuni dei nostri emendamenti, signor Presidente, onorevoli colleghi, si illustrano da sè. L'emendamento che proponiamo alla lettera d) tende a sostituire il concetto di acquisto delle scorte con il concetto di ricostituzione delle scorte. Quello che proponiamo alla lettera e) propone di sostituire le parole: «del conduttore dell'azienda» con le parole: «efficienza operativa dell'azienda». Un altro emendamento prevede che il contributo di cui alle lettere a), b) e c) sia sempre concesso nella misura dell'80 per cento quando i beneficiari siano coltivatori od allevatori diretti. Si propone infine che il contributo di cui alla lettera e) non possa superare il 30 per cento delle spese, mentre nel testo della Commissione è detto: «non potrà superare il 30 per cento delle perdite subite». Ci è parso che con questo testo si introducesse un criterio per la determinazione della misura del contributo, strano e nuovo, anche perchè nella lettera e) si parla di spese che gli agricoltori dovranno sostenere per la ricostituzione dell'efficienza operativa dell'azienda. Ora, il contributo è sempre stato dato, e così dispongono tutte le leggi, in proporzione alle spese che l'agricoltore sostiene. Ci è parso che potessimo giungere a stabilire il contributo del 30 per cento per le spese sostenute per gli interventi di cui alla lettera e) anche perchè nella concessione dei prestiti abbiamo voluto sopprimere la norma che prevedeva la non cumulabilità dei contributi con i prestiti ed abbiamo invece ritenuto che fossero cumulabili i due benefici.

Abbiamo anche proposto, nello stesso emendamento, un criterio per la determinazione dei casi in cui la Regione interviene. Vi è infatti da considerare un aspetto generale: cioè, bi-

sogna delimitare con un decreto del Presidente della Giunta le zone che siano state colpite da queste eccezionali calamità ed avversità atmosferiche; peraltro, a nostro giudizio, la delimitazione delle zone non è sufficiente. Infatti, all'interno di una stessa zona, le aziende possono aver subito maggiori o minori danni. L'accertamento di questi sarà fatto poi dagli Ispettorati agrari caso per caso, ma noi intanto proponiamo di concedere i contributi solo quando la produzione lorda vendibile abbia subito una riduzione di almeno il 40 per cento. D'altronde, questa norma è già adombrata nell'ultimo comma dell'articolo 1.º del testo della Commissione secondo cui si dovrebbe intervenire quando le perdite subite non siano inferiori al 35 per cento. Abbiamo voluto elevare la misura della perdita al 40 per adeguarci alla legislazione nazionale.

TORRENTE (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Dopo aver ascoltato attentamente l'onorevole Dettori che illustrava gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, sui quali in generale siamo d'accordo, dovrei fare alcune dichiarazioni.

Laddove la maggioranza propone il contributo dell'80 per cento per i coltivatori e allevatori diretti, io pregherei di precisare ancora che questi possono essere singoli o associati...

DETTORI (D.C.). Posso darle un chiarimento, onorevole Torrente. Nel testo della Commissione si stabiliscono questi contributi: 80 per cento per le piccole aziende, 65 per cento per le medie e 50 per cento per le grandi. Invece, se si tratta di medie aziende, se sono condotte da coltivatori diretti, noi proponiamo il contributo dell'80 per cento.

TORRENTE (P.C.I.). Poichè si è stabilita una discriminazione per i coltivatori diretti, precisiamo che per i non coltivatori diretti, quando si tratta di medie aziende, il contributo è del 65 per cento. Questa è la sostanza dell'iniziativa.

Poi, non siamo d'accordo sulla quantità delle perdite richiesta dall'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, per la concessione di contributi di cui alle lettere c) d) e). Riteniamo che il limite minimo del 40 per cento sia troppo alto e che sia sufficiente il solo 35 per cento, indicato nel testo della Commissione.

DETTORI (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Onorevole Presidente, il testo della Commissione stabilisce una certa misura di contributi differenziati per azienda, e non tiene conto della figura dell'imprenditore. Stabilisce, infatti, che si dia l'80 per cento alle piccole aziende, il 65 per cento alle medie, il 50 per cento alle grandi. Però, oggi, secondo la legge 454, del Piano verde, il coltivatore diretto, per essere tale, deve avere mano d'opera sufficiente soltanto ad un terzo del fabbisogno di lavoro dell'azienda; e poichè le medie aziende sono quelle che hanno un fabbisogno di lavoro non superiore a 1.500 giornate, vi possono essere coltivatori diretti che sono imprenditori di medie aziende. A questi coltivatori diretti noi daremmo non il 65, ma l'80 per cento.

Per quanto riguarda poi la quantità di danni richiesta per la concessione dei contributi, abbiamo ritenuto di elevare il limite minimo al 40 per cento per tenerci fermi ad una legge nazionale che in materia è diventata, un po', fondamentale, la 739. A questa legge lo stesso Parlamento, anche una settimana fa, quando ha approvato l'ultimo provvedimento del Consiglio dei Ministri, ha fatto riferimento, senza eccezione da parte di alcun Gruppo.

TORRENTE (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Ritengo necessario sottolineare una differenza sostanziale tra un emendamento nostro e uno della maggioranza, che in un primo tempo mi erano apparsi identici. In realtà, l'emendamento della maggioranza è

sotto qualche aspetto diverso dal nostro e anche dall'indirizzo della legge 588. Il Consiglio deve votare conoscendo queste differenze. Si tratta di questo: mentre viene confermato che il contributo per i coltivatori diretti arriva alla misura dell'80 per cento, non viene confermato il principio che il contributo per gli altri coltivatori non deve superare il 50 per cento. Infatti, secondo la proposta della maggioranza, nel caso di piccole e medie aziende, si darebbe il 65 per cento alle medie aziende non coltivatrici dirette e l'80 per cento alle piccole aziende non coltivatrici dirette. Pertanto, il criterio distintivo tra il lavoratore manuale e il lavoratore coltivatore da una parte e il conduttore di azienda non coltivatore dall'altra parte cadrebbe. Dobbiamo dunque tenere presente che votando l'emendamento della maggioranza inficiamo un principio fondamentale della legislazione per il Piano di rinascita e che questo avviene proprio con un provvedimento ispirato a solidarietà verso coloro che lavorano la terra. Ecco cosa occorre mettere in evidenza, onorevole Dettori.

Aggiungo, *ad abundantiam*, che secondo gli emendamenti della maggioranza è permesso il cumulo dei benefici; e quindi tutti coloro che usufruiranno dei contributi saranno anche ammessi ad avere le anticipazioni dalle banche, con il risultato di mettere le grosse aziende in vantaggio rispetto alle piccole e ai coltivatori non proprietari, che non hanno garanzie reali da offrire. Succederà che i piccoli e medi proprietari più grossi dei coltivatori diretti non proprietari, avranno un contributo pari o superiore a quello che dovrebbero avere in ogni caso, ed avranno anche, in misura privilegiata, con procedura di precedenza o preferenza rispetto agli altri, le 200 mila lire di prestito di esercizio. Sottolineo questa situazione, non perchè sia enormemente grave, ma solo perchè il collega Dettori e gli altri che hanno firmato con lui l'emendamento, comprendano che noi siamo un pochino perplessi di fronte al tentativo che si compie, già per la seconda volta, di modificare un principio che ritenevamo fondamentale nella legge numero 588.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

IV LEGISLATURA

CCXIV SEDUTA

22 GENNAIO 1964

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Ritengo di dovermi intrattenere non sugli emendamenti che trovano consenzienti tutti i settori del Consiglio, ma solo su quello per il quale è sorta una discussione fra gli onorevoli Dettori e Torrente. La Giunta è favorevole all'emendamento presentato dall'onorevole Dettori ed altri perchè in esso viene fatto salvo un principio accettato, a quanto consta a noi, unanimemente dalla quarta Commissione; quindi, anche dai comunisti, devo supporre. In secondo luogo, osservo che il principio della 588 è sicuramente di carattere ordinario, e vale per casi normali, mentre il provvedimento in esame ha carattere eccezionale ed interviene in circostanze eccezionali. Se una eccezione viene fatta, quindi, è giustificata proprio dal carattere di eccezionalità degli interventi stabiliti da questo provvedimento.

Per queste ragioni siamo favorevoli all'emendamento dell'onorevole Dettori e più.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione. Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale Torrente - Urraci - Prevosto. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale alla lettera d) dell'articolo uno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale alla lettera e) dell'articolo uno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale del secondo comma dell'articolo uno. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale dell'ultimo comma dell'articolo uno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo uno. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo al terz'ultimo comma dell'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Osservo che in sede di coordinamento si potrà introdurre anche la dizione «singoli e associati».

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, *Segretario*:

Art. 2

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a provvedere al ripristino delle opere pubbliche di competenza regionale, danneggiate da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche, e alla riparazione, consolidamento e ricostruzione delle abitazioni danneggiate dagli stessi eventi.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

Emendamento Torrente - Urraci - Prevosto:
«Sopprimere l'articolo 2».

Emendamento Casu - Felice Contu - Dettori - Ghilardi - Giagu - Sassu - Zaccagnini:

«L'articolo 2 è soppresso».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrente per illustrare l'emendamento di cui è firmatario.

TORRENTE (P.C.I.). L'emendamento si illustra da sé.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori per illustrare l'emendamento di cui è firmatario.

DETTORI (D.C.). Rinuncio.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Va naturalmente inteso che se sarà approvato il primo emendamento, si intenderà approvato anche l'altro, che è analogo.

Metto in votazione l'emendamento soppressivo Torrente e più. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2 bis.

ASARA, *Segretario*:

Art. 2 bis

Al fine di far fronte agli interventi previsti dalla presente legge è costituito presso la Tesoreria regionale un «Fondo permanente regionale».

PRESIDENTE. All'articolo 2 bis è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma degli onorevoli Casu - Felice Contu - Dettori - Ghilardi - Sassu - Giagu - Zaccagnini. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

«All'articolo 2 bis è aggiunto il seguente comma: "L'Amministrazione regionale regolerà con apposita convenzione da stipularsi con la Tesoreria i rapporti derivanti dalla gestione del 'Fondo' »».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori per illustrare questo emendamento.

DETTORI (D.C.). Mi sembra che non occorra nessuna illustrazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 2 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma Torrente - Urraci - Prevosto. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

«Aggiungere il seguente articolo: "Il fondo è amministrato da un Comitato regionale presieduto dall'Assessore alla agricoltura e foreste, e composto di:

1 rappresentante dell'Assessorato alla agricoltura e foreste;

1 rappresentante dell'Assessorato alle finanze;

1 rappresentante dell'Assessorato ai lavori pubblici;

3 rappresentanti nominati uno per ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori della terra (braccianti, partecipanti, coloni e mezzadri);

3 rappresentanti nominati per ciascuna delle organizzazioni di coltivatori ed allevatori;

2 rappresentanti nominati uno per ciascuna delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prevosto per illustrare questo emendamento.

PREVOSTO (P.C.I.). Abbiamo presentato l'emendamento perchè riteniamo che l'istituzione di un Comitato di amministrazione del fondo garantisca la rapidità nella concessione delle provvidenze, eliminando le lungaggini burocratiche o tecniche degli istituti bancari. Anche se in Commissione avevamo accettato una proposta contraria, riteniamo adesso, dopo più attento esame, che questo comitato sia veramente necessario, e preghiamo il Consiglio di tenerne conto. Indubbiamente, nelle nostre campa-

gne, aspettano di ricevere il più rapidamente possibile le provvidenze di cui stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zaccagnini. Ne ha facoltà.

ZACCAGNINI (D.C.). Il collega che mi ha preceduto ha messo in evidenza la necessità della sveltezza nella erogazione dei contributi. Ora, a noi pare che la creazione di un Consiglio di amministrazione del fondo costituito da 11 membri, porti a tutt'altro risultato. D'altra parte, gli accertamenti dovrebbero essere fatti dagli uffici, azienda per azienda, agricoltore per agricoltore, e poi dovrebbero essere portati davanti a questo Consiglio. L'emendamento non può raggiungere i risultati per cui è stato presentato; pertanto è meglio attenersi al testo così com'è.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Sull'emendamento, che praticamente tende a ripristinare l'articolo soppresso dalla Commissione, noi esprimiamo le stesse considerazioni fatte dall'onorevole Zaccagnini. Gli obiettivi che i presentatori dell'emendamento vogliono raggiungere, ci pare che proprio non si raggiungano con la istituzione di un comitato come quello proposto.

Per quanto riguarda poi quella parte del fondo destinata ad anticipazioni in conto di interessi o di crediti, osservo che le Banche lo amministreranno secondo le direttive che saranno date dall'Amministrazione regionale. Quindi, non vedo la necessità di uno speciale Comitato di amministrazione del fondo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.
(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

ASARA, *Segretario*:

Art. 5

L'amministrazione regionale compie i rilievi necessari al fine di accertare il carattere di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche, ne dichiara la delimitazione territoriale e definisce la misura media dei danni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

ASARA, *Segretario*:

Art. 9

Le domande per la concessione di cui alla presente legge debbono essere presentate in carta libera all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda del decreto che delimita le zone danneggiate.

La valutazione dei danni sofferti dalle aziende viene effettuata dagli Ispettorati provinciali dall'agricoltura, territorialmente competenti, che dispongono le singole concessioni in conformità alla valutazione dei danni delle singole aziende.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

ASARA, *Segretario*:

Art. 10

L'Amministrazione regionale ha la facoltà di disporre, sulle disponibilità del «Fondo» medesimo, anticipazioni agli Istituti esercenti il credito agrario per la concessione di prestiti di esercizio agli agricoltori coltivatori diretti singoli o riuniti in cooperative, e agli alle-

vatori diretti che abbiano subito una perdita della produzione lorda vendibile totale non inferiore al trenta per cento.

I prestiti sono concessi limitatamente alle necessità della conduzione aziendale dell'annata agraria in corso e di quella successiva.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale a firma Casu - Felice Contu - Dettori - Ghilardi - Giagu - Sassu - Zaccagnini. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«Art. 10 "L'Amministrazione regionale ha la facoltà di disporre, sulle disponibilità del fondo medesimo, e per somme non superiori al miliardo di lire, anticipazioni agli Istituti esercenti il Credito agrario per la concessione di prestiti di esercizio a coltivatori diretti od allevatori diretti, singoli o riuniti in cooperative, che abbiano subito una perdita della produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento.

Ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge 21 luglio 1960, numero 739 i prestiti sono concessi limitatamente alle necessità della conduzione aziendale dell'annata agraria in corso e di quella successiva.

Ciascun coltivatore diretto od allevatore diretto non potrà ottenere prestiti superiori alle lire duecentomila"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori per illustrare questo emendamento.

DETTORI (D.C.). Se si potesse, vorrei illustrare l'emendamento insieme con gli emendamenti all'articolo 11, perchè sono collegati tra loro.

PRESIDENTE. Va bene. Si dia lettura degli emendamenti all'articolo 11.

ASARA, Segretario:

Emendamento soppressivo parziale Casu - Felice Contu - Dettori - Ghilardi - Giagu - Sassu - Zaccagnini:

«Il secondo comma dell'articolo 11 è soppresso».

Emendamento sostitutivo parziale Casu - Felice Contu - Dettori - Ghilardi - Giagu - Sassu - Zaccagnini:

«L'ultimo comma è sostituito dal seguente: "Le modalità per la concessione dei prestiti saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e gli Istituti di Credito"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori.

DETTORI (D.C.). Credo che non vi sia molto da dire. Si prevede, difformemente dal testo della Commissione, che le anticipazioni da concedere agli Istituti esercenti il credito agrario, per prestiti ai coltivatori o agli allevatori diretti, non possano superare la somma di un miliardo. Basta citare la legge 739, che ho ricordato già altra volta, che stabilisce per le anticipazioni, per tutto il territorio nazionale, la stessa somma.

Abbiamo ritenuto anche di dover precisare che ciascun coltivatore diretto od allevatore diretto non potrà ottenere prestiti superiori alle lire 200 mila. Questa limitazione della misura del prestito ci è sembrata opportuna perchè abbiamo voluto con l'emendamento successivo all'articolo 11 sopprimere la norma che prevedeva la non cumulabilità degli interventi come contributi in conto capitali con queste anticipazioni di particolare favore.

Abbiamo richiamato l'articolo 5 della 739 perchè non sorgesse una questione di legittimità. Il credito di esercizio è normalmente di durata annuale, perchè si riferisce alle esigenze della conduzione annuale, mentre invece noi vogliamo introdurre il principio secondo cui i prestiti possano essere concessi e per la conduzione dell'annata agraria in corso e per quella successiva. Affinchè questo principio potesse essere affermato con una legge regionale, ci è sembrato utile richiamare una legge nazionale che, come ho già detto, è diventata fondamentale in materia.

Il secondo emendamento all'articolo 11 è pu-

ramente formale. La convenzione dovrà stipularsi non con la Tesoreria, ma con gli istituti di credito ai quali saranno date le somme per le anticipazioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Torrente. Ne ha facoltà.

TORRENTE (P.C.I.). Prendo la parola per dire che siamo d'accordo sugli emendamenti, anche se manteniamo qualche riserva perchè si vogliono considerare i danni non inferiori al 40 per cento. Manteniamo anche qualche piccolo dubbio sulla entità del limite del prestito: forse, considerati i tempi che corrono, si poteva stabilire una somma un pochino superiore alle duecentomila lire. I prestiti di gestione, d'accordo, sono cumulabili con gli altri benefici, ma duecentomila lire mi sembra effettivamente una cifra — come dire? — irrisoria. Per tutto il resto, sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'Assessore all'agricoltura e foreste mi fa cenno di essere d'accordo sugli emendamenti. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale dell'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

NIOI, Segretario ff.:

Art. 11

I prestiti di cui all'articolo precedente sono concessi al tasso dell'1,50 per cento e con ammortamento in cinque anni a rata costante. Tali misure sono comprensive di ogni provvigione e compenso accessorio.

I benefici di cui al precedente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dai precedenti articoli della presente legge.

Le modalità per la concessione dei prestiti saranno regolate da apposite convenzioni da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e la Tesoreria regionale.

PRESIDENTE. All'articolo 11 sono stati presentati i due emendamenti che sono stati

già letti ed illustrati. Qual è il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), Assessore all'agricoltura e foreste. La Giunta si dichiara d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

E' stato presentato un emendamento a firma Torrente - Urraci - Prevosto tendente a ripristinare l'articolo 14. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«Ripristinare l'articolo 14 dei proponenti».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrente per illustrare questo emendamento.

TORRENTE (P.C.I.). Credo che alcuni colleghi dovranno ammettere che occorre ripristinare l'articolo 14, perchè abbiamo introdotto la norma secondo la quale i coltivatori diretti potranno avere contributi fino all'80 per cento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), Assessore all'agricoltura e foreste. Sono d'accordo. La formulazione ormai è diventata consueta nelle ultime leggi in materia.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo tendente a ripristinare lo

articolo 14 dei proponenti. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

ASARA, Segretario:

Art. 15

Nelle zone colpite da eccezionali calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche che verranno determinate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, sulle disponibilità del fondo e ad integrazione delle provvidenze disposte dallo Stato:

- a) agli interventi di pronto soccorso;
- b) al ripristino delle opere pubbliche danneggiate, di competenza regionale;
- c) alla riparazione e al consolidamento dei fabbricati, con le relative dipendenze anche agricole e zootecniche e rurali, nonché alle relative demolizioni e sgomberi dei materiali;
- d) alla costruzione di case a carattere popolare per le famiglie bisognose e senza tetto.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento soppressivo totale degli onorevoli Casu - Felice Contu - Dettori - Ghilardi - Giagu - Sassu - Zaccagnini. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«L'articolo 15 è soppresso».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole Zaccagnini per illustrare questo emendamento.

ZACCAGNINI (D.C.). La soppressione dell'articolo 15 è da mettere in correlazione con la soppressione, che abbiamo deliberato poco fa, dell'articolo 2. L'articolo uno della proposta di legge che stiamo esaminando già prevede gli interventi a carico della Regione. Poi, è da considerare che gli interventi indicati dall'articolo 15 sono dalle Norme di attuazione

dello Statuto della Regione, articolo 9, dichiarati di precisa competenza dello Stato. Inoltre, il Consiglio regionale, più volte, ha unanimemente riconosciuto la necessità di non prendere provvedimenti che mettano in pericolo l'aggiuntività del Piano di rinascita rispetto agli interventi che sono riservati allo Stato. Pertanto mi sembra che non ci siano motivi per approvare l'articolo 15.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), Assessore all'agricoltura e foreste. Ieri sera ho già precisato il pensiero della Giunta a questo riguardo. Anche qualche altro collega che è intervenuto — se non vado errato, l'onorevole Pazzaglia — ha richiamato, come or ora l'onorevole Zaccagnini, l'articolo 9 del secondo gruppo delle Norme di attuazione, che lascia alla competenza dello Stato proprio gli interventi indicati dall'articolo 15. Quindi, io credo che per difendere il criterio dell'aggiuntività noi non dobbiamo assolutamente accollarci interventi che devono restare a carico dell'Amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

ASARA, Segretario:

Art. 18

Per la costituzione del «Fondo» l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui sino ad un massimo di 20 miliardi da ammortizzarsi in non meno di 10 anni, ad un tasso non superiore al 7 per cento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Casu - Felice Contu - Dettori - Ghilardi - Giagu - Sassu - Zaccagnini. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«L'articolo 18 è sostituito dal seguente: "Per la costituzione del 'Fondo' di cui all'articolo 2 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui fino al massimo di lire 5.000.000.000 da ammortizzarsi in non meno di 10 anni, ad un tasso non superiore al 7 per cento"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori per illustrare questo emendamento.

DETTORI (D.C.). L'emendamento si illustra da sé.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Sia la votazione che ha portato alla soppressione dell'articolo 15, sia l'emendamento che attualmente stiamo esaminando, hanno il pregio di togliere ragioni di perplessità e di preoccupazioni, che erano state affacciate ieri anche da parte nostra, per la estensione degli interventi e per l'eccessivo onere finanziario che la Regione avrebbe dovuto sopportare, secondo l'articolo 18. Siamo lieti che altri colleghi abbiano condiviso questo nostro atteggiamento e abbiamo voluto proporre un emendamento sostitutivo totale dell'articolo 18, in modo da contenere la esposizione finanziaria della Regione entro quei limiti che consentono di intervenire prontamente in caso di calamità naturali senza un onere eccessivo.

Quindi, noi approveremo l'emendamento sostitutivo totale, e riteniamo che, se verrà approvato anche dal Consiglio, le preoccupazioni che avevamo avanzato ieri possano cadere, e si possa determinare un diverso atteggiamento nostro verso la proposta di legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Prevosto. Ne ha facoltà.

PREVOSTO (P.C.I.). Anche noi riconosciamo la validità della proposta di riduzione dello

stanziamento. Non ci pare opportuno impegnare la Regione con una spesa molto grossa, in previsione di calamità naturali, anche per non tenere immobilizzati dei fondi.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

DEL RIO (D.C.), Assessore all'agricoltura e foreste. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

ASARA, Segretario:

Art. 19

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata al pagamento delle spese occorrenti per l'ottenimento del mutuo di cui al precedente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

ASARA, Segretario:

Art. 20

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, è autorizzato a richiedere a favore degli Istituti che concederanno i mutui di cui all'articolo 18, garanzia fidejussoria al Tesoriere dell'Amministrazione regionale e ad altri Enti pubblici o Istituti di credito.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' stato presentato un emendamento a firma

Casu - Felice Contu - Dettori - Ghilardi - Giagu - Sassu - Zaccagnini, tendente ad istituire l'articolo 20 *bis*. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

«E' istituito il seguente articolo:

Art. 20 *bis*: "Le rate di ammortamento per capitale ed interessi devono trovare capienza nei limiti della quota delle tasse sulle concessioni governative devolute alla Regione.

Gli importi relativi sono imputati su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali a decorrere dall'esercizio finanziario 1965".

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo emendamento, invito la Giunta ad esprimere il suo parere.

DEL RIO (D.C.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

ASARA, *Segretario*:

Art. 21

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1963 è istituito il capitolo 56 *bis*, con la denominazione: «Ricavo dei mutui contratti per la costituzione del "Fondo" di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche» con la competenza di lire 20 miliardi.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lo stesso esercizio è istituito il capitolo 185 *bis* con la denominazione «Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche» con lo stanziamento di lire 20 miliardi.

PRESIDENTE. All'articolo 21 è stato presentato un emendamento sostitutivo totale a firma

degli onorevoli Casu - Felice Contu - Dettori - Ghilardi - Giagu - Sassu - Zaccagnini. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

«L'articolo 21 è sostituito dal seguente: "Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1964, sarà istituito un capitolo con la denominazione 'ricavo dei mutui contratti per la costituzione del Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche' e con lo stanziamento di lire 5.000.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lo stesso esercizio sarà istituito un capitolo con la denominazione: 'Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche' e con lo stanziamento di lire 5.000.000.000".

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dettori per illustrare questo emendamento.

DETTORI (D.C.). Si tratta soltanto, signor Presidente, di indicare lo stanziamento di 5 miliardi e di prevedere l'istituzione del capitolo quando si approverà il bilancio per l'anno 1964.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

ASARA, *Segretario*:

Art. 22

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1963 è istituito il capitolo 94 *bis*, con la seguente denominazione: «Spese per il pagamento dei di-

ritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la costituzione del fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche e spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui».

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 4.800.000 dal capitolo 45 dallo stesso stato di previsione: «Fondo speciale per fronteggiare gli oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative».

Le spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui e per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione fanno carico al capitolo 94 *bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lo esercizio finanziario 1963 e ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale a firma Casu - Felice Contu - Dettori - Ghilardi - Giagu - Sassu - Zaccagnini. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«L'articolo 22 è sostituito dal seguente: "Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1964, sarà istituito un capitolo con la seguente denominazione: 'Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la costituzione del fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche e spese occorrenti per lo ottenimento dei mutui' e con lo stanziamento di lire 101.000.000.

Le spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui e per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione faranno carico al predetto capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1964 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo emendamento, invito la Giunta ad esprimere il suo parere.

DEL RIO (D.C.), Assessore all'agricoltura e foreste. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Fondo di solidarietà regionale in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	59
votanti	58
maggioranza	30
favorevoli	47
contrari	11
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Arru - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Bernard - Cambosu - Cara - Cardia - Casu - Cherchi - Chessa - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Cottoni - Covacovich - Ddola - Del Rio - De Magistris - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Frau - Gardu - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Lay - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Masia - Melis - Mereu - Murgia - Nioi - Pazzaglia - Peralda - Pettinau - Pinna - Pisano - Prevosto - Puddu - Raggio - Sassu - Serra - Soddu - Soggiu Piero - Spano - Stara - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Vicepresidente Girolamo Sotgiu).

IV LEGISLATURA

CCXIV SEDUTA

22 GENNAIO 1964

Non riapprovazione della legge regionale 5 luglio 1963: «Costituzione di un fondo per favorire gli studi dei problemi economici e sociali della Sardegna da parte dei Sindacati dei lavoratori», rinviata dal Governo centrale.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 5 luglio 1963: «Costituzione di un fondo per favorire gli studi dei problemi economici e sociali della Sardegna da parte dei sindacati dei lavoratori», rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti	56
maggioranza	29
favorevoli	21
contrari	35

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Arru - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Bernard - Cambosu - Cara - Cardia - Casu - Cherchi - Chessa - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Cottoni - Del Rio - De Magistris - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Frau - Gardu - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Lay - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Masia - Melis - Mereu - Nioi - Pazzaglia - Peralda - Pettinau - Pinna - Pisano - Prevosto - Puddu - Raggio - Sassu - Serra - Soddu - Soggiu Piero - Spano - Stara - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca).

Approvazione della proposta di legge: «Disposizioni integrative della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, concernente contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno». (25)

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge: «Disposizioni integrative della legge regionale 21 ottobre 1954, numero 22, concernente contributi per opere di trasformazione fondiaria, finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	53
votanti	52
maggioranza	27
favorevoli	46
contrari	6
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Arru - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Bernard - Cambosu - Cara - Cardia - Casu - Cherchi - Chessa - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Cottoni - Del Rio - De Magistris - Dettori - Falchi Pierina - Floris - Gardu - Ghilardi - Ghirra - Giagu De Martini - Lay - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Masia - Melis - Mereu - Nioi - Pazzaglia - Peralda - Pettinau - Pinna - Pisano - Prevosto - Puddu - Raggio - Sassu - Serra - Soddu - Soggiu Piero - Spano - Stara - Torrente - Urraci - Zaccagnini - Zucca).

Si sono astenuti: Vicepresidente Girolamo Sotgiu).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno ha mandato di parlare l'onorevole Prevosto. Ne ha facoltà.

PREVOSTO (P.C.I.). In molti Comuni dell'Isola si sta procedendo al rinnovo dei Consigli di amministrazione delle Casse mutue dei coltivatori diretti, senza che tutte le organizzazioni contadine siano state tempestivamente informate per facilitare la loro partecipazione democratica a queste elezioni. Su questo argomento abbiamo presentato, il collega Cherchi ed io, un'interrogazione. Ora pregherei il signor Presidente di esaminare la possibilità, d'accordo con l'Assessore al lavoro cui l'interrogazione è diretta, per farci avere la risposta a brevissima scadenza, possibilmente domani.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore al lavoro e pubblica istruzione, poichè l'interrogazione che ha indicato l'onorevole Prevosto le è sicuramente già pervenuta, la pregherei di esaminare la possibilità di rispondere il più rapidamente possibile.

ABIS (D.C.), *Assessore al lavoro e pubblica istruzione*. L'interrogazione è pervenuta all'Assessorato, ma io non ho avuto assolutamente il tempo di prenderne visione. Chiedo il tempo necessario per fare alcuni accertamenti e poi fisserò la data della risposta.

PRESIDENTE. Benissimo. I lavori del Consiglio proseguiranno alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1964